

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.G.S.W. ASSOCIAZIONE GENITORI SINDROME DI WILLIAMS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

Art.1 - DENOMINAZIONE - ADESIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi dell'art.14 e seguenti del codice civile l'associazione denominata "A.G.S.W. ASSOCIAZIONE GENITORI SINDROME DI WILLIAMS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

Essa sarà indicata nel presente documento anche come «Associazione A.G.S.W. ONLUS».

L'Associazione è autonoma.

L'Associazione viene fondata dai soggetti colpiti dalla sindrome di Williams o dai loro genitori ma non si esclude l'iscrizione all'Associazione stessa di altri soggetti normodotati.

L'Associazione ha sede in Fano (PU), Viale Adriatico n.50

L'Associazione non avrà vincoli territoriali in ambito nazionale.

L'Associazione potrà operare anche in sedi operative diverse dalle sede legale, istituire uffici o unità locali, anche per finalità scientifiche o formative.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Associazione dovrà operare secondo criteri di democraticità nella realizzazione della propria struttura associativa e per l'assunzione della proprie principali decisioni.

ART.2 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, di operare a favore di persone affette da Sindrome di Williams e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a Socio.

Tali attività sono svolte in forma gratuita per quanto possibile e sempre nei confronti dei soggetti che non hanno la possibilità di contribuirvi. Le attività associative saranno svolte prevalentemente con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dagli associati o da altri soggetti che aderiscano alle finalità associative. L'Associazione tutela la dignità della persona affetta da Sindrome di Williams e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle leggi in favore della disabilità e dalla Dichiarazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati; contribuisce alla diffusione della conoscenza della Sindrome di Williams, allo studio ed approfondimento delle problematiche connesse e degli strumenti riabilitativi atti a promuovere l'inserimento e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette da Sindrome di Williams, accompagnandole stesse nel loro percorso di vita.

A tale scopo L'Associazione si propone, soprattutto nell'ambito locale di sua competenza, di dividere i seguenti ambiti operativi d'intervento:

- **FAMIGLIA:** offrire ai familiari, sin dal momento della diagnosi ed in collaborazione con le strutture sanitarie, un percorso d'aiuto e accoglienza, offrendo sostegno psicosociale, anche attraverso

progetti operativi specifici e iniziative integrate con altre realtà associative, fornendo informazioni pratiche inerenti alla sindrome, l'inserimento sociale e scolastico, i servizi sanitari e riabilitativi, le Associazioni di sostegno alle famiglie, nonché programmando occasioni d'informazione, incontro, scambio e sostegno reciproco.

- SCUOLA: favorire l'integrazione scolastica e sociale dei bambini e ragazzi nelle scuole d'ogni ordine e grado e nelle strutture educative/ricreative, offrendo informazioni e consulenza, promuovendo, anche attraverso progetti psicopedagogici mirati, l'impostazione di metodologie di comunicazione/intervento integrate tra operatori, insegnanti e famiglia, per la corretta elaborazione del previsto piano d'intervento personalizzato e relativi strumenti didattici, nonché organizzando le necessarie iniziative formative e d'aggiornamento.

- SOCIETA'/LAVORO: promuovere l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani ed adulti, attraverso l'organizzazione d'attività informative socializzanti/aggregative o propedeutiche al lavoro, promuovendo anche progetti socio-formativi atti a migliorare il loro sviluppo cognitivo e comunicativo, l'autonomia personale, la conoscenza territoriale e del mondo del lavoro, anche attraverso l'impostazione o favorendo la partecipazione a corsi di formazione professionale, di formazione/lavoro, di formazione/autonomia, a progetti d'insegnamento socio-lavorativo in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali, le realtà cooperativistiche ed associative, il mondo imprenditoriale e produttivo.

- ETA' ADULTA: promuovere la piena integrazione sociale dei soggetti adulti, prevenendo forme d'emarginazione ed istituzionalizzazione impropria, offrendo informazioni e consulenza di carattere sociale e legale legato alle problematiche dell'handicap adulto, promuovere anche attraverso progetti mirati la realizzazione di strutture e servizi adeguati ai bisogni, anche di carattere residenziale/semiresidenziale, dell'età adulta, assumendosene se necessario la gestione diretta o aderendo ad iniziative analoghe d'Associazioni e Organizzazioni preposte.

- INFORMAZIONE: raccogliere, classificare, catalogare ogni informazione inerente alla Sindrome da un punto di vista genetico, sanitario, neuropsicologico riabilitativo e educativo, predisponendo un'aggiornata documentazione, promuovendo una più ampia divulgazione della conoscenza della Sindrome di Williams, attraverso ogni mezzo medianico ed anche in ambito sanitario di base, riabilitativa ed ospedaliera. Predisporre, aggiornare e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono beneficiare ed usufruire tutte le persone affette da Sindrome di Williams, anche attraverso la collaborazione con Enti ed Associazioni preposte all'informazione del settore handicap.

- RICERCA: stimolare la ricerca scientifica nazionale ed internazionale favorendo, attraverso l'organizzazione di convegni scientifici, pubblicazioni o altro mezzo medianico, l'aggiornamento e la diffusione delle conoscenze sulla Sindrome. Promuovere

ricerche, progetti esperienze, avvalendosi della consulenza del comitato tecnico scientifico nazionale o d'esperti locali, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per analizzare ed approfondire dati e impostare programmi per lo sviluppo delle potenzialità psico-fisiche, cognitive, relazionali delle persone con Sindrome di Williams.

- **RETE OPERATIVE:** creare attraverso un lavoro d'interconnessione tra Associazione, famiglie, servizi socio sanitari riabilitativi, socio educativi, scolastici e associativi, una rete operativa di strutture e operatori formati, competenti, sensibili ed interessati ai problemi inerenti alla Sindrome di Williams, ponendo in evidenza esperienza espressiva d'integrazione e riabilitazione, individuando garanti strutture di riferimento con cui eventualmente predisporre protocolli d'intervento. Favorire l'aggiornamento e la formazione, organizzare direttamente corsi, convegni e seminari rivolti specificamente a professionisti che a vario titolo ed in ambiti diversi si occupano dei portatori di Sindrome di Williams.

- **VOLONTARIATO:** stimolare la partecipazione delle famiglie alla vita dell'Associazione, attraverso il loro contributo volontario, originale e personale, ricercando altresì collaboratori volontari, predisponendone eventuale idonea formazione per la messa in atto delle funzioni ed attività di base dell'Associazione e dei possibili progetti correlati, anche interagendo con i Centri Servizi Volontariato locali.

- **RAPPORTI ISTITUZIONALI:** offrire agli Organi politico Amministrativi Statali ed agli Enti Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, proponendo l'adozione di nuovi provvedimenti ed interventi ed esplicando, dove occorra, opera di persuasione e/o stimolo. Predisporre e presentare direttamente agli Organi Istituzionali, Fondazioni o Privati competenti, progetti e programmi mirati anche in collaborazione con Servizi ed Associazioni diverse, atti ad ottenere un'idonea copertura finanziaria pubblica/privata o i necessari aiuti logistici, organizzativi ed operativi, anche attraverso la partecipazione a bandi sociali predisposti a tale fine, e laddove possibile, riservati anche ad Associazioni di volontariato.

- **RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI:** mantenere uno stretto raccordo con le altre Associazioni Sindrome di Williams a livello italiano, europeo ed internazionale, predisponendo eventuali scambi, incontri o progetti integrati; impostare una rete di contatti e scambi con le Associazioni locali che si occupino di problemi attinenti o connessi a quelli delle persone con Sindrome di Williams, quali Associazioni di malattie/sindromi genetiche rare, di portatori di handicap, di famiglie, a tutela dell'infanzia ed adolescenza, a tutela dei diritti del cittadino, avviando iniziative comuni o progetti d'intervento integrati, nonché attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

- **FINANZIAMENTO:** promuovere con strategie idonee, efficaci e promozionali nei confronti delle problematiche della Sindrome, la ricerca dei finanziamenti necessari per perseguire gli scopi

dell'Associazione. I servizi e le attività dell'Associazione sono aperti a tutti, anche non Soci. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o che non siano a queste ultime connesse.

Art.3 - I SOCI

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- **DI DIRITTO:** le persone affette da Sindrome di Williams che n'abbiano fatto richiesta, anche tramite i propri tutori. Che, per rimanere soci dovranno essere in regola con i pagamenti annuali, potranno essere reintegrati al pagamento della quota suddetta.

- **ORDINARI:** i genitori, anche adottivi, parenti entro il IV grado o tutori di persone con Sindrome di Williams (anche nel caso di decesso della persona con Sindrome di Williams) che siano in regola con i versamenti delle quote sociali e s'impegnino, ciascuno nei limiti delle singole volontà, possibilità e competenze, a partecipare e contribuire alla vita dell'Associazione, anche prestando volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'A.G.S.W.

- **COLLABORATORI:** le persone che non rientrino nella categoria precedente e, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividano gli scopi e le attività dell'Associazione, e per spirito di solidarietà s'impegnino con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'A.G.S.W.

- **BENEMERITI:** le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le Associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'associazione, acquisendo particolari meriti.

Obbligo minimo dei soci è il rispetto dell'Associazione ed il sostegno della stessa secondo le proprie possibilità, anche mediante il versamento delle quote associative annuali; è diritto di tutti i soci affetti da Sindrome di Williams e delle loro famiglie di ottenere dall'Associazione il supporto che questa possa fornire in ottemperanza degli scopi associativi.

Art.4 - SOCI: ammissione, recesso, esclusione.

I Soci di diritto e ordinari presentano la domanda per l'iscrizione direttamente all'A.G.S.W. Gli stessi verseranno la quota annuale stabilita dall'A.G.S.W.

Qualsiasi socio può presentarsi candidato a far parte del consiglio direttivo e quindi se raggiunge i voti necessari potrà essere eletto.

Egli può recedere comunicandone almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione, salvo motivi d'urgenza.

Con la presentazione della domanda d'ammissione, il Socio esplicitamente accetta il presente statuto.

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art.24 del Codice Civile o secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il Socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale all'associazione locale dell'A.G.S.W. - ONLUS cui è iscritto entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il mancato versamento entro tale data comporta la sospensione del diritto di voto per il Socio moroso e il consiglio d'Amministrazione può considerare la morosità come volontà di recesso da parte del Socio stesso. Il Socio ottiene il pieno reintegro dei propri diritti a seguito del versamento delle quote dovute.

- Il Socio **BENEMERITO** è nominato, dall'associazione locale, ed eventualmente revocato dall'Assemblea della stessa. La qualifica di Socio comporta l'automatico assenso a qualsiasi trattamento e divulgazione di tutti i dati personali in possesso dell'Associazione ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996. L'eventuale revoca dell'assenso al suddetto trattamento e divulgazione equivale a contestuali dimissioni dalla qualifica di Socio e da ogni carica sociale eventualmente ricoperta.

ART.5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote associative di sua pertinenza;
2. dai contributi dei singoli privati;
3. da donazioni, eredità e lasciti;
4. da eventuali contributi, rette, borse di studio, assegni, premi, sussidi, contributi per lo svolgimento convenzionato d'attività o in regime d'accreditamento d'Enti Locali, di privati Italiani ed esteri;
5. dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed altre attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
6. dai beni immobili;
7. dai beni mobili in possesso all'Associazione come da inventario.
8. dalle attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25 maggio 1995 N.3263.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e d'investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

Art.6 - ORGANI

- Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea degli aderenti all'associazione,
 - il consiglio direttivo che è anche comitato esecutivo,
 - il Presidente del Consiglio Direttivo,
 - il Vice presidente del Consiglio Direttivo,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Segretario del Consiglio Direttivo,
 - il Tesoriere,
 - i Revisori dei Conti,
 - i Proviviri.

ART.7 - ASSEMBLEA

- L'assemblea è composta di tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.
- L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio



preventivo (entro il 31 ottobre).

Essa inoltre: ogni 4 anni a seguito di elezione elegge i consiglieri che faranno poi parte del consiglio direttivo.

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio,
- l'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno 2/3 degli aderenti o d'almeno 2/3 dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti,
- la convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'associazione, nonché ai componenti del C.D. e ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

In seconda convocazione l'assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita ad un altro aderente all'associazione ma ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione d'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione d'utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del C.D. o in caso del suo impedimento o assenza dal vice-presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del C.D.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) composto, dal risultato delle elezioni che saranno indette ogni 4 anni, da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, compresi

il presidente, il vice-presidente e il tesoriere.

I consiglieri devono essere aderenti all'associazione, durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo s'intende decaduto e occorre fare luogo alla sua rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al C.D. sono attribuite le seguenti funzioni:

1. alla prima riunione del consiglio, dopo la elezione, distribuire le varie cariche previste. Un consigliere può ricoprire più di una carica a discrezione del consiglio direttivo stesso.
2. la gestione dell'associazione-onlus in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento d'atti d'amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
3. l'ammissione all'associazione di nuovi aderenti;
4. la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Il C.D. è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta la richiesta da almeno 2/3 dei consiglieri o dal collegio dei revisori. La convocazione è fatta nello stesso modo delle convocazioni d'assemblea.

Il C.D. è comunque validamente costituito ed è atto deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

Il C.D. è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del C.D.

Il C.D. è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del C.D. sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione d'astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del C.D., il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal C.D., al quale in ogni modo il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'incarico di designare a chi devolvere l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il C.D. e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione,



verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al C.D. poi all'assemblea, corredandoli d'idonee relazioni.

Art.10 - IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art.11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea del C.D. e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente ed il C.D. nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il Segretario, in questa prima fase e finché l'assemblea non disponga altrimenti, svolge anche la funzione di tesoriere.

Art.12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del C.D., dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci e dei volontari.

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art.13 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quel preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.14 - I REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti si compone di due membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del C.D.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del C.D. con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, approvano o meno la regolarità dei bilanci.

Art.15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il C.D. è convocato per predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese dei richiedenti.

Art.16 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, se non la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse e o ricontabilizzarle in attivo per l'anno successivo.

Art.17 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art.19 - LEGGI, STATUTI, REGOLAMENTI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel seguente statuto si deve fare riferimento alle norme in materia d'Enti contenute nel libro 1° del Codice Civile e, in subordine, se applicabili, alle norme contenute nel libro 5° del Codice Civile.

Firmato: Andrea Romiti, Annunziata Morico notaio

Registrato a Fano il 23 marzo 2009 al n. 2080 serie 1T.

La presente copia è conforme all'originale firmato come per legge e
si rilascia per gli usi consentiti.

Fano, li 23 marzo 2009

M. L. L.

